



COMUNE DI MIRANDOLA

SPORTELLO UNICO EDILIZIA

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione
(ex artt. 5 e 7 della L.10/1977)

Testo coordinato

(delib. di C.R. n° 849 del 04/03/1998)
(delib. di C.R. n° 850 del 04/03/1998)
(delib. di C.C. n° 219 del 10/12/1998)
(delib. di G.C. n° 283 del 27/12/2001)
(delib. di C.C. n° 36 del 26/03/2007)
(delib. di C.C. n° 164 del 13/09/2010)

1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

1.1 Opere di urbanizzazione.

Sono opere di urbanizzazione ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri, di cui agli artt. 5 e 10 della legge 10/77, le opere di urbanizzazione primaria e le opere di urbanizzazione secondaria, definite come segue:

- sono **opere di urbanizzazione primaria poste al diretto servizio dell'insediamento (U1):**

- a) le strade, *le piste ciclabili* e gli spazi di sosta e parcheggio;
- b) le fognature e gli impianti di depurazione;
- c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
- d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono, *gli impianti e reti di distribuzione di energia nelle sue diverse forme e modalità legate al ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e assimilate, gli impianti e i cavidotti per le reti di telecomunicazioni;*
- e) la pubblica illuminazione;
- f) il verde attrezzato;
- g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale ma al servizio diretto dell'insediamento;

- sono **opere di urbanizzazione secondaria (U2):**

- a) gli asili nido e le scuole materne;
- b) le scuole dell'obbligo;
- c) i mercati di quartiere;
- d) le delegazioni comunali;
- e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
- f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
- g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
- h) i parcheggi pubblici.

1.2 Parametrazione degli oneri

Le tabelle di parametrazione e incidenza degli oneri sono state raggruppate in cinque categorie funzionali:

- interventi di edilizia residenziale (funzione abitativa) - Tabella "A3";
- funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali - Tabella "B3";
- funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq., insediamenti di tipo agro-industriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo - Tabella "C3";
- funzioni agricole svolte da non aventi titolo - Tabella "D3";
- funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo - Tabella "E3".

Le tariffe valide per il Comune di Mirandola, in quanto appartenente alla III classe secondo la classificazione effettuata dal Consiglio Regionale con deliberazione n°2351 del 18 gennaio 1984, sono quelle riportate nelle tabelle: "A3", "B3", "C3", "D3", "E3", allegate al presente atto.

1.3 Incidenza degli oneri.

Le tariffe di cui al punto 1.2 sono diversificate in relazione alle zone territoriali omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche, alle destinazioni d'uso degli immobili oggetto delle concessioni, al tipo di intervento edilizio, all'indice di fabbricabilità, nonché al tipo di attività sul territorio.

1.4 Scomposizione degli oneri.

Ai fini della determinazione del contributo di concessione, in relazione a ciascun caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'onere parametrato e tariffato come al punto 1.2 viene scomposto in relazione ai tipi di opere nelle seguenti quote:

U1 - opere di urbanizzazione primaria al servizio diretto dell'insediamento;

U2 - opere di urbanizzazione secondaria.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) è così indicata:

RESIDENZA

Opere	(% di U1 = L/mq. SU)
le strade e le piste ciclabili	16 %
gli spazi di sosta e di parcheggio	16 %
le fognature	8 %
gli impianti di depurazione	3 %
il sistema di distribuzione dell'acqua	7 %
il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono <i>gli impianti e reti di distribuzione di energia nelle sue diverse forme e modalità legate al ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e assimilate, gli impianti e i caviddotti per le reti di telecomunicazioni</i>	24 %
la pubblica illuminazione	10 %
il verde attrezzato	16 %
	<hr/>
	100 %

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Opere	(% di U1 = L/mq. SU)
le strade e le piste ciclabili	21 %
gli spazi di sosta e di parcheggio	21 %
le fognature	10 %
gli impianti di depurazione	10 %
il sistema di distribuzione dell'acqua	6 %
il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono <i>gli impianti e reti di distribuzione di energia nelle sue diverse forme e modalità legate al ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e assimilate, gli impianti e i caviddotti per le reti di telecomunicazioni</i>	21 %
la pubblica illuminazione	7 %
il verde attrezzato	4 %
	<hr/>
	100 %

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) è così indicata:

PER OGNI ATTIVITA'

Opere	(% di U2 = L/mq. SU)
Gli asili nido e scuole materne	10 %
Le scuole dell'obbligo	38 %
le Chiese e gli altri edifici per servizi religiosi	7 %
i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie	7 %
mercati di quartiere e delegazioni comunali	6 %
gli spazi pubblici a parco e per lo sport	20 %
i parcheggi pubblici	12 %
	<hr/>
	100 %

1.5 Applicazione dell'onere

Le unità di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono così determinate.

1.5.1. - Funzione abitativa permanente e temporanea, funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali al dettaglio, artigianali di servizio, esercizi pubblici, attività produttive di tipo manifatturiero artigianale a carattere laboratoriale, funzioni di servizio (culturali, ricreative, sanitarie, ecc.), studi professionali. L'unità di superficie (SU) è il mq. utile risultante dall'applicazione dell'art. 3 del DM 10 maggio 1977, n°801, che recita testualmente "per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi".

Per le funzioni di commercio al dettaglio, artigianali di servizio, esercizi pubblici, attività produttive di tipo manifatturiero a carattere laboratoriale, la superficie cui applicare l'onere corrisponde a quella nella quale viene svolta l'attività, al netto di magazzini, depositi ed altri vani di servizio, per i quali le superfici sono da computarsi al 50%.

1.5.2. - Funzioni commerciali all'ingrosso, funzioni produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo, funzioni agricole svolte da non aventi titolo, funzioni alberghiere.

L'unità di superficie (SU) è il mq. utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra: dal calcolo della SU sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e dell'ambiente.

In detta superficie (SU) sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa.

1.5.3. - Insediamenti per le attività turistiche temporanee, per gli esercizi pubblici, le attività commerciali, quelle di interesse collettivo all'aperto e per gli impianti sportivi che non costituiscono standard urbanistico ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 e successive modifiche.

L'unità di superficie (Ai) è il mq. dell'area individuata dall'ambito effettivo di svolgimento dell'attività turistica, commerciale, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori.

E' ridotta del 50% la superficie Ai per determinate attività in cui l'area destinata alle stesse è prevalente rispetto a quella riservata al pubblico (esempio: maneggi, campi sportivi, ecc.) o per quelle funzioni che non determinano aumento di CU (esempio: punti di servizio all'interno di zone attrezzate per la pesca sportiva, ecc.).

1.5.4. - Criteri generali

Sono gratuite:

- le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di tipo "A" e di tipo "B";
- di demolizione;
- di occupazione del suolo mediante deposito di materiali;
- di eliminazione di barriere architettoniche;
- le recinzioni;
- le opere interne su singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
- la revisione, l'installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici indispensabili per nuove disposizioni normative;
- i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo;
- le varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, sulla destinazione d'uso, sulla categoria edilizia, che non alterino la sagoma e non aumentino le superfici utili e/o le volumetrie.

Sono onerosi i mutamenti di destinazioni d'uso anche non connessi a trasformazioni fisiche, ai sensi del comma

5° dell'art. 2 della L.R. n°46/88, che comportino il passaggio dall'uno all'altro dei raggruppamenti di categorie funzionali individuati dalla L.R. 46/88.

Sono inoltre onerosi i mutamenti di destinazione d'uso all'interno dello stesso raggruppamento funzionale, ma per destinazioni per le quali le norme di attuazione del PRG prevedano diversi standards urbanistici.

Per i mutamenti di destinazione d'uso con opere, l'onere dovuto è quello relativo alla destinazione d'uso finale e lo stesso va corrisposto per intero, e non come differenza tra il valore relativo alla destinazione finale e quello relativo alla destinazione d'uso iniziale. *In caso di presentazione di titoli abilitativi, in momenti diversi, riguardanti interventi di mutamento d'uso e opere interne, sullo stesso immobile/unità immobiliare, effettuata entro 3 anni dalla fine lavori del primo titolo abilitativo, si applicano gli oneri di urbanizzazione, come quantificati al momento del secondo intervento, comprendenti anche le opere eseguite nel primo intervento.*

Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con aumento di CU, e per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti, la superficie utile di intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione con aumento di CU è quella riferita alla parte in aumento; nelle parti preesistenti degli stessi edifici, se interessate dall'intervento di ristrutturazione, alle superfici utili si applicheranno gli oneri senza aumento di CU.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di restauro scientifico, sono gratuiti quando riguardano esclusivamente opere di recupero e risanamento dell'edificio che non comportano aumento di carico urbanistico (CU), come definito dall'art. 28 della L.R. N° 31/2002, pertanto sono onerosi gli interventi effettuati in immobili sottoposti alle categorie di intervento "Restauro" e "Restauro e risanamento conservativo di tipo "A" e "B", qualora le opere effettuate comportino aumento del numero delle unità immobiliari e/o cambio di destinazione d'uso anche non connessi a trasformazioni fisiche

Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, la superficie utile cui applicare l'onere è quella relativa all'unità immobiliare minore o minori. Tale suddivisione, se ottenuta mediante opere edilizie minime (per es. chiusura di una porta), per operazioni che non comportino aumento di standard di piano regolatore, è gratuita.

L'accorpamento totale o parziale di unità contigue, mediante opere interne ex art. 26 Legge n°47/78, senza aumento di superficie utile, è gratuito.

Nell'onere complessivo $U=U1+U2$ non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione.

In caso di monetizzazione degli standards, tale costo viene stabilito sulla base dei valori determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

1.6 Variazione dell'onere

1.6.1. - Per particolari ambiti, soggetti a riqualificazione urbana e specificatamente inseriti nel PPA il Comune riduce gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) del 50% dei valori di incidenza prevista dalle presenti tabelle.

1.6.2. - Per gli interventi edilizi nelle seguenti frazioni e centri frazionali l'onere di urbanizzazione secondaria U2 è fissato nei seguenti termini:

- a) S. Martino Spino, Gavello, Tramuschio, Mortizzuolo e Ponte S. Pellegrino, Tre Gobbi: riduzione del 70%;
- b) Quarantoli, Crocicchio Zeni, S. Giustina Vigona: riduzione del 40%;
- c) per la residenza civile in zona agricola ed edifici in zona agricola recuperati da estranei all'agricoltura: riduzione del 20%.

Le riduzioni di cui ai punti 1.6.1. e 1.6.2. sono cumulabili fino ad un massimo del 70%.

1.6.3. - Per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni urbanistiche e le ristrutturazioni edilizie globali, che applicano integralmente quanto previsto a scala edilizia, dall'art. 71 delle NTA del PRG vigente, si applica la riduzione al 50% degli oneri di U2. Detto importo deve essere garantito mediante garanzia fidejussoria da presentarsi al momento del ritiro del PDC o in allegato alla DIA. Lo svincolo della suddetta garanzia fidejussoria può avvenire solo a seguito di rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, previa presentazione da parte del professionista abilitato dell'attestato di qualificazione energetica (o certificazione energetica) che asseveri anche il rispetto di quanto previsto dalle NTA del PRG. In allegato all'attestato dovranno essere prodotte tutte le certificazioni degli impianti realizzati e del materiale utilizzato. (Testo modificato con atto di C.C. n° 36/2007).

1.6.4. - Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali-sanitarie gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%, fermo restando la gratuità degli interventi per strutture pubbliche o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente competenti. Resta inteso che gli interventi relativi a residenze per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si applicano gli oneri della Tabella "A3", mentre per quelli relativi a strutture socio-assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli oneri sono quelli della Tabella "B3".

1.6.5. - Per le strutture fisse dotate di copertura, destinate a deposito o ricovero di attrezzature e/o macchine, connesse all'esercizio di attività commerciali all'ingrosso o produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali o agroindustriali, gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 70% dei valori di incidenza previsti dalla Tabella "C3", l'onere così determinato è riferito all'area coperta dagli impianti. Per i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti si applica una riduzione degli oneri di urbanizzazione del 60%.

1.6.6. - Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento edilizio diretto per le quali esista l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), mentre gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) sono dovuti soltanto per le opere non previste nel suddetto impegno secondo le percentuali indicate nel precedente punto 1.4 e con le modalità di cui al successivo punto 1.7.4.

1.6.7. - Per gli interventi all'interno di PEEP e PIP gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dal Comune in rapporto ai reali costi di urbanizzazione.

1.6.8. - Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 10/77 e dell'art. 35 della legge 865/71, non compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) sono ridotti del 20% e del 50% dei valori di incidenza previsti dalle tabelle parametriche, quando sono destinati alla vendita (20%) o all'affitto - periodo minimo 8 anni -(50%), a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq. di superficie utile abitabile, con possibilità da parte del Comune del recupero delle agevolazioni indebitamente godute.

1.6.9. - Per tutti gli interventi relativi ad attività artigianali gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%.

1.6.10. - Per gli impianti relativi ad attività commerciali, svolte da cooperative di consumo o da dettaglianti in forma associata, il comune applica una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) del 50% dei valori di incidenza previsti nelle tabelle parametriche.

1.6.11. - Abrogato con l'atto di C.C. n° 36/2007.

1.6.12. - Per gli insediamenti relativi a centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%.

1.6.13. - Ai fini *del titolo abilitativo gratuito* relative ad opere residenziali o non residenziali, da realizzare nelle zone agricole di cui alla lettera a) dell'art. 9 della legge 10/77 da rilasciare all'imprenditore agricolo a titolo principale, il richiedente *del titolo abilitativo* è tenuto a presentare al Comune apposita certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi *dell'art.38, comma 3 del DPR445/2000*), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975 n°153.

1.6.14 - Il Comune applica una riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per quegli interventi di ristrutturazione di edifici che garantiscano l'accessibilità completa del fabbricato ai sensi della Legge n°13/1989, quando la stessa accessibilità non sia già imposta dalle leggi vigenti.

1.6.15 - Nelle ristrutturazioni edilizie, quando il cambio di destinazione d'uso con opere avviene nei dieci anni

successivi all'ultimo atto abilitativo (data di rilascio PDC e data di efficacia della DIA), il comune applica quanto segue:

- a) nel caso di cambio d'uso in cui gli oneri di urbanizzazione per l'uso già autorizzato sia uguale o superiore a quello dell'uso nuovo, si applica l'aliquota ridotta corrispondente alla categoria RE senza aumento di CU. In tale caso si esonera il reperimento ovvero la monetizzazione delle opere per il soddisfacimento degli standard;
- b) nel caso di cambio d'uso in cui gli oneri di urbanizzazione per l'uso già autorizzato sia inferiore a quello del nuovo uso, si applicano gli oneri di urbanizzazione corrispondenti alla categoria RE con aumento di CU. Tale importo in ogni caso, non deve essere inferiore agli oneri di urbanizzazione definito dalle tabelle per la nuova destinazione. In questo caso la monetizzazione delle aree per il soddisfacimento degli standard, è consentita nei casi previsti dalle NTA del PRG vigente;
- c) nel caso di cambio d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di CU, che avviene nei dieci anni successivi all'ultimo atto abilitativo (data di rilascio PDC e data di efficacia della DIA), il Comune applica gli oneri di urbanizzazione per il cambio d'uso con opere.

(Testo modificato con atto di C.C. n° 36/2007).

1.6.16. - La trasformazione di una sala cinematografica ad unico schermo, in sale con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utile, non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino delle attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è esente dal pagamento degli oneri di concessione e di urbanizzazione e contributo afferente al costo di costruzione.

Le modalità e i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono quelli indicati dalla legge 1 marzo 1994 n°153.

1.6.17. - Per le opere di edilizia funeraria la relativa concessione non è soggetta al pagamento di alcun onere di urbanizzazione né di contributo afferente il costo di costruzione.

1.6.18. - Le riduzioni dell'onere contenute nelle presenti tabelle e indicazioni procedurali sono cumulabili fino ad un massimo del 75% dell'onere stesso.

1.7 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione e contributo afferente gli oneri di urbanizzazione

1.7.1. - Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai concessionari secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune.

1.7.2. - Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie.

1.7.3. - Nel caso in cui il *detentore del Titolo abilitativo* realizzi direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione poste al diretto servizio dell'insediamento, il Comune provvederà ad applicare al concessionario stesso gli oneri afferenti la quota parte di opere secondarie non realizzate. Nel caso di parziale realizzazione delle opere primarie, l'onere sarà determinato in relazione alle specifiche indicazioni di cui al punto 1.4.

1.7.4. - In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede, di norma, con le modalità di seguito indicate:

- a) per le opere di urbanizzazione primaria, afferenti la parte posta al diretto servizio dell'insediamento, l'onere:
 - è dovuto, per le opere non realizzate direttamente dal *detentore del Titolo abilitativo*, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per ogni intervento diretto sul territorio;
 - è dovuto, nella misura stabilita dal Comune con deliberazione consiliare, per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge 10/77;
 - è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
 - non è dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b), c), d), e), f), e g) della legge 10/77.

A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria, il *detentore del Titolo abilitativo* può realizzare direttamente le relative opere ai sensi del primo capoverso del presente punto 1.7.

Qualora l'importo delle opere realizzate dal *detentore del Titolo abilitativo* superi l'onere dovuto per le corrispondenti opere, il Comune può applicare uno scomputo fino alla concorrenza dell'intero onere dovuto;

b) per le opere di urbanizzazione secondaria l'onere:

- è dovuto, nella misura risultante dalle tabelle parametriche, per ogni intervento diretto sul territorio;
- è dovuto dal *detentore del Titolo abilitativo* finale per la realizzazione delle aree comprese in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, in misura pari alla differenza fra l'onere corrisposto dal soggetto attuatore degli strumenti stessi rivalutato in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione, e l'onere risultante dall'applicazione delle tabelle parametriche;
- è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- è dovuto nella misura stabilita dal Comune per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge 10/77;
- non è dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b), c), d), e), f), e g) della legge 10/77.

1.8 - Versamento della quota di contributo di costruzione

1.8.1. - *Il detentore del Titolo abilitativo, nel caso di rateizzazione, dovrà versare una quota pari al 50% del contributo di costruzione di cui al TITOLO V della L.R. 31/2002, al ritiro del PDC o alla presentazione della DIA (o altra asseverazione) e il rimanente debito residuo dovrà essere versato in unica soluzione senza interessi, entro la fine lavori, contestualmente alla richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell'immobile e comunque non oltre il termine di validità dell'atto legittimante l'intervento.*

Qualora l'importo complessivo del contributo di costruzione di cui al TITOLO V della L.R. 31/2002, superi gli euro 50.000, il titolare dell'atto legittimante può versare lo stesso nei seguenti termini:

- 30% del contributo di costruzione al ritiro del PDC o alla presentazione della DIA (o altra asseverazione);
- il debito residuo (70%) in N° 3 rate annuali di pari importo e senza interessi, l'ultima delle quali deve avere scadenza contestualmente alla richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell'immobile e comunque non oltre il termine di validità dell'atto legittimante l'intervento.

Il titolare dell'atto legittimante l'intervento, nei casi di rateizzazione sopra riportati, dovrà, in tal caso, prestare garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa per la quota non versata di debito residuo. In caso di ritardo nel pagamento delle rate alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di legge.

1.8.2. - Le garanzie reali o personali devono essere richieste anche per le quote di contributo afferente il costo di costruzione e l'onere di disinquinamento, da corrispondersi con le modalità di cui all'art. 11 della legge 10/77.

Per quanto concerne le opere eseguite mediante Enti pubblici (Telecom-Enel-Aziende municipalizzate ecc.) il concessionario potrà impegnarsi a presentare, entro un anno dall'inizio dei lavori, copia del contratto stipulato con gli enti stessi per la realizzazione delle opere. (Delibera di Consiglio Regionale n°2792 del 21.04.80)

1.9 - Aggiornamento delle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione

Ogni cinque anni la Regione, sulla base dell'indice revisionale previsto dal D.M. 22 giugno 1968 per le opere edilizie, aggiorna le allegate tabelle parametriche.

I Comuni sono tenuti al recepimento dei nuovi valori degli oneri entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio Regionale.

Le tabelle di cui alla delibera di G.C. n°121/98 sono aggiornate al giugno 1998 in base al criterio indicato.

Il calcolo per i successivi aggiornamenti decorrerà da tale data.

1.10 - Oneri da versare per le concessioni in sanatoria ex art. 35 della legge n°47/1985 (Condominio edilizio)

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare a fronte delle concessioni in sanatoria rilasciate ai sensi dell'art. 35 della Legge n° 47/85 per gli abusi realizzati entro il 1° ottobre 1983, sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6 maggio 1985 n°20, e non quelli stabiliti con la presente deliberazione.

1.11 - Oneri necessari al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi e gassosi

a) Parametrazione degli oneri:

In applicazione agli artt. 5 e 10 della legge n°10/1977, gli oneri necessari al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, commisurati ai costi reali delle opere e degli impianti corrispondenti alla necessità di un Comune dell'ampiezza, dell'andamento demografico e delle caratteristiche geografiche del Comune di Mirandola, vengono determinati con riferimento alla superficie utile SU a destinazione industriale o artigianale produttiva prevista dal PRG, secondo una tariffa espressa in £./mq di SU pari a €/mq 4.07 di SU.

Tale tariffa è ricavata aggiornando l'importo di £./mq 1.500 (approvato con atto C.C. n°700/79) al giugno 1998 con il metodo di calcolo seguito per gli oneri di urbanizzazione.

b) Incidenza dell'onere:

Ai fini della determinazione dell'onere "D" la tariffa, corrispondente all'incidenza media dei costi, come determinato al precedente punto a), viene indicizzata in aumento o diminuzione secondo la seguente tabella di coefficienti di inquinamento connessi al tipo di attività produttiva e alla dimensione aziendale:

k1 = coefficiente di inquinamento connesso al tipo di attività

Tipo di attività	coefficiente
A1) Attività artigianali di servizio alla residenza (parrucchieri, sarti, barbieri, ecc.).....	k1 = 0,3
A2) attività di artigianato produttivo ammesso in zona residenziale.....	k1 = 0,5
B2) Attività industriali (prevalentemente manifatturiere) e tali comunque da non produrre inquinamento o molestia.....	k1 = 0,8
C3) Attività artigianali di servizio per l'industria	k1 = 0,8
D4) Attività normali	k1 = 1,2
E5) Attività per l'industria zootecnica, attività per l'industria casearia, per il trattamento dei grassi animali, vegetali, e industrie insalubri di 1 e 2 classe.....	k1 = 2,0

k2 = coefficiente di inquinamento connesso alla dimensione dell'azienda e al numero di addetti

Dimensione e numero di addetti	coefficiente
1) Azienda con meno di 10 addetti o di superficie inferiore a: 1.200 mq per le attività bianche; 2.500 mq per le altre attività;	k2 = 1,0
2) Azienda da 10 a 100 addetti o di superficie compresa tra: 1.200 mq e 10.000 mq per le attività bianche; 2.500 mq e 20.000 mq per le altre attività;	k2 = 1,5
3) Aziende con numero di addetti o di superficie superiori ai limiti massimi di cui ai punti precedenti;	k2 = 2,0

Determinazione e applicazione dell'onere

La determinazione dell'onere avviene in applicazione della seguente formula:

$$\text{Onere} = T \times k1 \times k2 \times SU$$

ove:

- T = tariffa corrispondente all'incidenza media dei costi di cui al punto 2 € 3,88
- k1 = coefficiente di inquinamento connesso al tipo di attività

Allegato alla delibera di C.C. n° 164 del 13/09/2010 -

- k2 = coefficiente di inquinamento connesso alla dimensione dell'azienda e al numero degli addetti
- SU = a) superficie lorda di ogni piano, così come definita dalle norme di attuazione del PRG, risultante dai progetti presentati in zona di intervento diretto;
- b) la superficie ammissibile, per interventi in zone rette da strumento urbanistico preventivo, in base alle norme di attuazione del PRG ovvero alla superficie utile convenzionata prevista dallo strumento urbanistico particolareggiato

1.12 - Oneri relativi alla sistemazione dei luoghi, ove ne siano alterate le caratteristiche (S)

Tali oneri sono da applicarsi al settore dell'attività estrattiva e verranno assolti mediante l'esecuzione delle opere previste dall'art. 7 della L.R. n° 8/76 e successive modifiche ed integrazioni, relative alla risistemazione agrogeopedologica dell'area di cava, in conformità alle specifiche indicazioni dei progetti di recupero e di ripristino ambientale, approvati o da approvarsi, costituenti parte integrante delle convenzioni da sottoscrivere da parte degli esercenti l'attività estrattiva.

2 - ADEMPIMENTI COMUNALI E LORO TERMINI

2.1. - Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune approva una relazione consuntiva sui proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni e formula previsioni in ordine alla destinazione sui proventi stessi ai sensi dell'art. 12 della legge 10/77.

Il Comune formula le previsioni di impegno sui proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni rapportandole alla durata dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 3 della legge 10/77.

Con la stessa previsione di impegno il Comune, d'intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti, destina la quota percentuale indicata al punto 1.4 per Chiese ed altri edifici per servizi religiosi, in primo luogo all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per Chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all'Ente religioso, ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici.

Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruiti con contributi regionali e comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo.

Il vincolo è trasferito nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'art. 38 della legge 20 maggio 1985 n°222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

3 – RILASCIO – EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O SU EDIFICI ESISTENTI CON DESTINAZIONE D'USO E/O TIPI DI INTERVENTI MULTIPLI

Nel caso di interventi unitari che comportino destinazioni d'uso multiple, il *rilascio / l'efficacia del titolo abilitativo* è dato con atto unico, nel quale sono specificate le singole destinazioni d'uso, i relativi oneri e l'eventuale convenzione:

- per la eventuale parte residenziale devono risultare *nel titolo abilitativo* gli oneri di urbanizzazione ad essa relativi e la quota afferente il costo di costruzione ovvero l'impegno a stipulare la convenzione di cui all'art. 7 della legge 10/77, da limitarsi alla sola parte residenziale;
- per la eventuale parte direzionale o commerciale devono risultare *nel titolo abilitativo* gli oneri di urbanizzazione e la quota afferente il costo di costruzione ad essi relativi;
- per la eventuale parte destinata ad attività produttive devono risultare *nel titolo abilitativo* gli oneri di urbanizzazione e quelli necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla sistemazione dei

luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche;

- per gli interventi sugli edifici esistenti gli oneri sono corrisposti, per le sole parti oggetto dell'intervento, sommando le tariffe corrispondenti ai singoli tipi di intervento cui è sottoposto l'edificio sulla base dei valori indicati dalle tabelle parametriche.

4 - CATEGORIE D'INTERVENTO SU EDIFICI ESISTENTI

Le categorie di intervento, come definite ai sensi della legge regionale n°47/1978 modificata, e delle vigenti leggi nazionali, sono le seguenti:

- Demolizione e ricostruzione;
- Demolizione senza ricostruzione;
- Restauro scientifico;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia;
- Ristrutturazione urbanistica;
- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria.

Per l'onerosità o meno delle categorie d'intervento sopra citate si rimanda ai precedenti punti 1.5 e 1.7.

5 - DEFINIZIONE DI EDIFICIO "UNIFAMILIARE" AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 10/77

5.1 - Edifici unifamiliari

Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari si intendono altresì quelli comprendenti un unico alloggio, direttamente aerato e con almeno un fronte esterno, riferito nella mappa catastale ad una unica particella.

Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento.

6 - DEFINIZIONE DI VARIANTE "ESSENZIALE"

6.1. - Per la definizione di variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo originario *si rimanda all'articolo 18 della L.R. n°31/2002* e successive modificazioni-

7 - NORME GENERALI

7.1. - Abbreviazioni e significati delle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione:

- **CU** = carico urbanistico;
- **Aumento di CU** = Aumento della SU anche con trasformazione di superficie accessoria Sa e/o superficie non residenziale Snr in SU e/o variazione della destinazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, tra un raggruppamento e l'altro di categorie di cui all'art. 2 della L.R. n°46/88, modificata, o tra i sottogruppi individuati dalle NTA che comporti una maggior quota di standard urbanistici e/o aumento delle unità immobiliari;
- **Zone omogenee A-B-C-D-E-F:** corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui all'art. 13 della L.R. n°47/78 modificata;
- **D** = contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi;
- **S** = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
TABELLA A3 - 3° CLASSE DI COMUNI - EDILIZIA RESIDENZIALE (FUNZIONE ABITATIVA)*

CATEGORIA DI INTERVENTO	ONERI	ZONE URBANISTICHE				
		ZONA OMOGENEA A	ZONA OMOGENEA B	ZONA OMOGENEA C	ZONA OMOGENEA D	ZONA OMOGENEA E
		€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.
N.C. i.f. = da 0 a 1 mc./mq.	U1	29,06655	29,06655	34,87986	29,06655	-
	U2	41,43965	41,43965	41,43965	41,43965	-
N.C. i.f. = da 1,01 a 2 mc./mq.	U1	29,06655	29,06655	31,97321	29,06655	-
	U2	41,43965	41,43965	41,43965	41,43965	-
N.C. i.f. = da 2,01 a 3 mc./mq.	U1	29,06655	29,06655	29,06655	29,06655	-
	U2	41,43965	41,43965	41,43965	41,43965	-
N.C. i.f. = oltre a 3 mc./mq.	U1	29,06655	29,06655	26,1599	29,06655	-
	U2	41,43965	41,43965	41,43965	41,43965	-
R.E. con aumento di C.U.	U1	23,25324	23,25324	23,25324	23,25324	23,25324
	U2	33,15172	33,15172	33,15172	33,15172	33,15172
R.E. senza aumento di C.U.	U1	5,81331	5,81331	5,81331	5,81331	5,81331
	U2	8,28793	8,28793	8,28793	8,28793	8,28793
R.E. convenz. con aumento di C.U.	U1	17,43993	17,43993	17,43993	17,43993	17,43993
	U2	24,86379	24,86379	24,86379	24,86379	24,86379
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	Vedi art. 26 comma 4° della Legge Regionale n° 31/2002 e art.2, comma 60° L.662 del 23/12/1996					

N.C. = nuove costruzioni; R.E. = interventi di ristrutturazione edilizia; C.U. = carico urbanistico

U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

* Le corrispondenti categorie catastali sono : da A/1 ad A/9 - B/1.

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
TABELLA B3 - 3° CLASSE DI COMUNI TERZIARIO - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriale, per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali

CATEGORIA DI INTERVENTO	ONERI	ZONE URBANISTICHE					
		ZONA OMOGENEA A	ZONA OMOGENEA B	ZONA OMOGENEA C	ZONA OMOGENEA D	ZONA OMOGENEA E	ZONA OMOGENEA F
		€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.
N.C. Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriale, per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali	U1	29,06655	29,06655	29,06655	29,06655	-	29,06655
	U2	41,43965	41,43965	41,43965	41,43965	-	41,43965
N.C. funzioni commerciali all'ingrosso	U1	9,5684	9,5684	9,5684	9,5684	-	9,5684
	U2	2,02038	2,02038	2,02038	2,02038	-	2,02038
R.E. Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriale, per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali con aumento di C.U.	U1	29,06655	29,06655	29,06655	29,06655	29,06655	29,06655
	U2	41,43965	41,43965	41,43965	41,43965	41,43965	41,43965
R.E. funzioni commerciali all'ingrosso con aumento di C.U.	U1	7,69521	7,69521	7,69521	7,69521	7,69521	7,69521
	U2	1,61806	1,61806	1,61806	1,61806	1,61806	1,61806
R.E. Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriale, per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali, senza aumento di C.U.	U1	11,62662	11,62662	11,62662	11,62662	11,62662	11,62662
	U2	16,57586	16,57586	16,57586	16,57586	16,57586	16,57586
R.E. funzioni commerciali all'ingrosso senza aumento di C.U.	U1	4,81028	4,81028	4,81028	4,81028	4,81028	4,81028
	U2	1,01019	1,01019	1,01019	1,01019	1,01019	1,01019
Insediamenti di interesse collettivo e impianti sportivi all'aperto (€/MQ. di A.i.)	U1	0,29077	0,29077	0,29077	0,29077	0,29077	0,29077
	U2	0,20710	0,20710	0,20710	0,20710	0,20710	0,20710
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	Vedi art. 26 comma 4° della Legge Regionale n° 31/2002 e art.2, comma 60° L.662 del 23/12/1996						

N.C. = nuove costruzioni; R.E. = interventi di ristrutturazione edilizia; C.U. = carico urbanistico; SU = superficie utili
 U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

* Le corrispondenti categorie catastali sono :A/10 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/6 - D/1 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/8 - E/1 - E/3 - E/4 - E/7
 E/8 - E/9 -

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

TABELLA C3 - 3° CLASSE DI COMUNI -PRODUTTIVO - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale, per la parte di SU oltre a 200 mq., insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo *

CATEGORIA DI INTERVENTO		ZONE URBANISTICHE					
		ZONA OMOGENEA A	ZONA OMOGENEA	ZONA OMOGENEA C	ZONA OMOGENEA D	ZONA OMOGENEA	ZONA OMOGENEA F
		€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.
N.C. Funzioni produttive di tipo manifatturiero comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale, per la parte di SU oltre a 200 mq., insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo (1)	U1	9,62051	9,62051	9,62051	9,62051	9,62051	9,62051
	U2	2,02059	2,02059	2,02059	2,02059	2,02059	2,02059
R.E. Funzioni produttive di tipo manifatturiero comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale, per la parte di SU oltre a 200 mq., insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo - senza aumento di C.U. (1)	U1	4,81025	4,81025	4,81025	4,81025	4,81025	4,81025
	U2	1,0103	1,0103	1,0103	1,0103	1,0103	1,0103
R.E. Funzioni produttive di tipo manifatturiero comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale, per la parte di SU oltre a 200 mq., insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo - con aumento di C.U. (1)	U1	7,69521	7,69521	7,69521	7,69521	7,69521	7,69521
	U2	1,61806	1,61806	1,61806	1,61806	1,61806	1,61806
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	<i>Vedi art. 26 comma 4° della Legge Regionale n° 31/2002 e art.2, comma 60° L.662 del 23/12/1996</i>						

N.C. = nuove costruzioni; R.E. = interventi di ristrutturazione edilizia; C.U. = carico urbanistico; SU = superficie utile

U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

* Le corrispondenti categorie catastali sono : D/1 - D/7 - F/7 - F/8 F/9.

(1) Nota : agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si aggiungono i contributi stabiliti dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S).

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

TABELLA D3 - 3° CLASSE DI COMUNI - **AGRICOLO** - Funzioni agricole svolte da non aventi titolo (esclusa la residenza)*

CATEGORIA DI INTERVENTO	ZONE URBANISTICHE	
	ZONA OMOGENEA E	
	€/MQ.	
N.C. (1)	U1	9,62004
	U2	2,02038
R.E. con aumento di C.U. (1)	U1	7,69521
	U2	1,61806
R.E. senza aumento di C.U. (1)	U1	4,81028
	U2	1,01019
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	<i>Vedi art. 26 comma 4° della Legge Regionale n° 31/2002 e art.2, comma 60° L.662 del 23/12/1996</i>	

N.C. = nuove costruzioni; R.E. = interventi di ristrutturazione edilizia; C.U. = carico urbanistico; SU = superficie utile

U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

* Le corrispondenti categorie catastali sono : F/2 - F/3 - F/4- -F/5 - F/6 - F/10 - F/11 - F/12 - F/13 - F/14 - F/15 - F/16

(1) Nota : agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si aggiungono i contributi stabiliti dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S)

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

TABELLA E3 - 3° CLASSE DI COMUNI - **ALBERGHIERA** - Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo *

CATEGORIA DI INTERVENTO		ZONE URBANISTICHE					
		ZONA OMOGENEA A	ZONA OMOGENEA B	ZONA OMOGENEA C	ZONA OMOGENEA D	ZONA OMOGENEA E	ZONA OMOGENEA F
		€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.	€/MQ.
N.C. attività alberghiere	U1	16,03444	16,03444	16,03444	16,03444	-	16,03444
	U2	3,36782	3,36782	3,36782	3,36782	-	3,36782
R.E. attività alberghiere con aumento di C.U.	U1	12,82724	12,82724	12,82724	12,82724	12,82724	12,82724
	U2	2,69436	2,69436	2,69436	2,69436	2,69436	2,69436
R.E. attività alberghiere senza aumento di C.U.	U1	6,41388	6,41388	6,41388	6,41388	6,41388	6,41388
	U2	1,34692	1,34692	1,34692	1,34692	1,34692	1,34692
Insediamenti per le attività turistiche temporanee - €/MQ. di Area di insediamento (A.i.)	U1	0,29077	0,29077	0,29077	0,29077	0,29077	0,29077
	U2	0,2071	0,2071	0,2071	0,2071	0,2071	0,2071
N.C. Insediamenti per residenze turistiche	U1	29,06671	29,06671	34,87995	29,06671		
	U2	41,43999	41,43999	41,43999	41,43999		
R.E. con aumento di C.U. - Insediamenti per residenze turistiche	U1	26,16004	26,16004	31,3918	26,16004	26,16004	26,16004
	U2	37,29599	37,29599	37,29599	37,29599	27,93929	27,93929
R.E. senza aumento di C.U. - Insediamenti per residenze turistiche	U1	8,72001	8,72001	10,46393	8,72001	8,71986	8,71986
	U2	12,432	12,432	12,432	12,432	12,43215	12,43215
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	<i>Vedi art. 26 comma 4° della Legge Regionale n° 31/2002 e art.2, comma 60° L.662 del 23/12/1996</i>						

N.C. = nuove costruzioni; R.E. = interventi di ristrutturazione edilizia; C.U. = carico urbanistico

U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

* Le corrispondenti categorie catastali è D/2